



CITTA' DI MONCALIERI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 10/04/2015

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Fatto salvo il rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli strumenti urbanistici vigenti, del Regolamento Edilizio, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività agricole anche se esercitate non professionalmente o in zone non agricole e più in generale le attività che si svolgono nell'ambiente rurale. Esclusivamente nelle aree individuate agricole dal P.R.G.C., le disposizioni più restrittive del presente Regolamento prevalgono sulle norme degli strumenti urbanistici vigenti e del Regolamento Edilizio.

2. Questo Regolamento ha lo scopo di favorire la coltura agraria nonché l'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e in particolare quello allo sviluppo dell'agricoltura.

Articolo 2 – Proprietà fondiaria

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli articoli 841 e 842 del Codice Civile.

Articolo 3 – Fondi incolti

1. I fondi lasciati in stato di abbandono o comunque incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini, provvedendo almeno una volta all'anno allo sfalcio e alla trinciatura.

2. I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

Articolo 4 – Ingresso abusivo nel fondo altrui

E' vietato l'ingresso e il transito, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

Articolo 5 – Divieto di accampamento

1. A tutela dell'ambiente, dei prodotti selvatici ed a difesa delle risorse agricole e della sicurezza dei cittadini, è vietato utilizzare i terreni coltivati o incolti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i fiumi, torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.

2. La disposizione del comma precedente non è riferibile alla sosta di breve durata limitata alle ore diurne e alla sola giornata.

Articolo 6 – Transito degli armenti e delle greggi

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche, salvo casi di fiere o raduni in altro modo autorizzati.

2. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

3. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità

della circolazione veicolare nel caso di mandrie di bovini, equini o altri animali di stazza simile.

Articolo 7 – Spostamento armenti e greggi

1. I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare.
2. In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

Articolo 8 – Pascolo su beni demaniali

L'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali è consentito solo previa stipulazione di apposito contratto con l'Amministrazione Comunale e nei limiti e alle condizioni delle norme contrattuali stipulate.

Articolo 9 – Pascolo su fondi privati

1. Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
2. E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.

Articolo 10 – Norme di sicurezza e distanza degli apiari

1. Fatte salve le disposizioni del Codice Civile, della Legge n.313/2004 e della Legge Regionale n.20/1998, gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m.10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di m. 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. La direzione di volo, identificata dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
3. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
4. Le distanze di cui al comma precedente possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
5. Chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture, e alle piante, così come dispone l'art. 924 del Codice Civile.
6. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo

Articolo 11 – Malattie infettive e diffuse degli animali

1. E' predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.
2. Al fine di evitare la trasmissione di malattie infettive, il proprietario o conduttore di cani o altri animali d'affezione deve provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale anche su aree agricole

Articolo 12 – Igiene per ricoveri di animali

Le disposizioni per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nelle leggi e normative specifiche in materia di igiene.

Articolo 13 – Divieto di capitozzatura degli alberi

Sul territorio comunale è fatto divieto di eseguire interventi di capitozzatura agli alberi. Sono fatti salvi i casi legati a ragioni agronomiche quali ad esempio salice da vimini, castagno da vimini, gelso per la bachicoltura e similari.

Articolo 14 – Distanze delle piante dai confini

1. Per i piantamenti di pioppi, roveri, platani, pini, olmi, noci e di altre piante di alto fusto nelle zone rurali devono essere osservate le seguenti distanze:

a) m. 15 (quindici) dal confine delle proprietà adibite a colture alimentare o foraggiere oppure sede di fabbricati;

b) m. 6 (sei) dal ciglio della strada, quando vi sono piantamenti di alto fusto da ambo i lati della strada;

c) m. 15 (quindici) dal confine opposto alla strada, quando al di là della strada stessa non vi siano piantamenti di alto fusto;

d) la vegetazione spontanea (sterpaglia) esistente lungo i canali, fossi colatori, strade e confini con altre proprietà non sarà fatta crescere a distanza inferiore a m. 3 (tre) e dovrà inoltre essere recisa almeno ogni 5 (cinque) anni;

e) le distanze dei piantamenti di alberi di alto fusto contemplati nel presente articolo dovranno essere osservate anche quando, anziché da strade, i confini delle proprietà siano delimitati da rogge, canali e fossi;

f) la distanza tra pioppo e pioppo non dovrà essere minore di m. 3 (tre);

g) per i vivai di pioppi fino a quattro anni di età la distanza dal confine delle proprietà di cui alla lettera a) non potrà essere minore di m. 3 (tre);

h) tutti i pioppi piantati a distanze inferiori a quelle anzidette saranno considerati giunti a maturazione al 14° anno dal piantamento e a tale data dovranno essere abbattuti.

2. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt. 2,00.

3. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.

4. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt. 1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.

5. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

6. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile.

7. Sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

Articolo 15 – Siepi, alberi e/o fronde lungo le strade

1. Fatto salvo quanto disposto da altre norme ed in particolare dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, i proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.
2. Qualora a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità e la sicurezza, o nascondono la segnaletica, devono essere abbattuti.

Articolo 16 – Combustione dei residui vegetali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana per le aree non agricole, è consentita la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso derivante da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente, così stabiliti:

- a) la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri cubi al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- e) il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
- f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide e nella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);
- g) le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
- h) non possono accendersi fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 50 metri da ferrovie e da grandi vie di comunicazione;
- i) la zona su cui sorge l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco;
- j) qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o la diffusione del fumo sulle strade o altre situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- k) l'abbruciamento di residui derivanti dalla pulizia di nocioleti o altre culture deve essere effettuato secondo le prescrizioni del presente articolo e con le medesime prescrizioni di sicurezza;

- l) nelle aree agricole adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza inferiore a duecento metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - m) è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
 - n) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
2. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, è sempre vietata.
3. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

Articolo 17 – Atti vietati a tutela delle strade

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura.
2. E' inoltre vietato:
- a) danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
 - b) fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
 - c) insudiciare le strade con qualsiasi sostanza;
 - d) depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione Comunale;
 - e) qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale.

Art. 18 – Strade vicinali, poderali e sentieri

1. Il Comune ritiene patrimonio della collettività la risistemazione, manutenzione e riqualificazione delle strade poderali e vicinali attualmente in disuso e dei sentieri turistici esistenti sul territorio ufficialmente riconosciuti.
2. Il percorso delle strade poderali, vicinali e dei sentieri non può essere modificato dai privati frontisti senza l'autorizzazione del Comune.
3. Per la realizzazione di nuovi percorsi dovrà essere richiesta l'autorizzazione del proprietario e da ogni altro eventuale avente diritto.

Articolo 19 – Manutenzione delle ripe

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, i proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).
2. Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
3. Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.
4. La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

Articolo 20 – Condotta delle acque

1. L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.
2. E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.
3. I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'art. 915 del Codice Civile.

Articolo 21 – Uso di prodotti fitosanitari

1. L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.
2. Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore.
3. Al fine di salvaguardare gli insetti pronubi (api, bombi, ecc.), sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per gli insetti nel periodo di fioritura, fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extrafloriali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa mediante sfalcio e appassimento, o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

Articolo 22 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza in materia di Polizia rurale è svolta, con l'apporto e per gli ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale e dell'A.S.L. (settore igiene ambientale e servizi veterinari) da Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, guardie forestali, guardie faunistico-venatorie, guardiacaccia, guardiapesca e altri soggetti aventi titolo sulla base di leggi o regolamenti comunali.
2. Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento debbono essere rispettati gli ordini, anche verbali, impartiti in circostanze specifiche o straordinarie dall'Autorità comunale o dai soggetti di cui al comma precedente.
3. Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000.

Articolo 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua ripubblicazione come previsto dall'articolo 94, comma 4, dello Statuto comunale.
2. Dalla sua entrata in vigore é abrogato il previgente Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

INDICE

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione	Pag.2
Articolo 2 – Proprietà fondiaria	Pag.2
Articolo 3 – Fondi incolti	Pag.2
Articolo 4 – Ingresso abusivo nel fondo altrui	Pag.2
Articolo 5 – Divieto di accampamento	Pag.2
Articolo 6 – Transito degli armenti e delle greggi	Pag.2
Articolo 7 – Spostamento armenti e greggi	Pag.3
Articolo 8 – Pascolo su beni demaniali	Pag.3
Articolo 9 – Pascolo su fondi privati	Pag.3
Articolo 10 – Norme di sicurezza e distanza degli apiari	Pag.3
Articolo 11 – Malattie infettive e diffuse degli animali	Pag.3
Articolo 12 – Igiene per ricoveri di animali	Pag.4
Articolo 13 – Divieto di capitozzatura degli alberi	Pag.4
Articolo 14 – Distanze delle piante dai confini	Pag.4
Articolo 15 – Siepi, alberi e/o fronde lungo le strade	Pag.5
Articolo 16 – Combustione dei residui vegetali	Pag.5
Articolo 17 – Atti vietati a tutela delle strade	Pag.6
Articolo 18 – Strade vicinali, poderali e sentieri	Pag.6
Articolo 19 – Manutenzione delle ripe	Pag.6
Articolo 20 – Condotta delle acque	Pag.7
Articolo 21 – Uso di prodotti fitosanitari	Pag.7
Articolo 22 – Vigilanza e sanzioni	Pag.7
Articolo 23 – Entrata in vigore	Pag.7